

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2257 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2015****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (STG)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) L'11 giugno 2014 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione da parte della Camera di commercio di Kayseri (Turchia), cui ha fatto seguito una dichiarazione di opposizione motivata inviata via email il 14 agosto 2014. L'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 stabilisce che la notifica di opposizione deve essere seguita da una dichiarazione di opposizione motivata entro due mesi. La dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta oltre il termine di due mesi. Pertanto, la Commissione considera irricevibile l'opposizione della Camera di commercio di Kayseri (Turchia).
- (3) Il 12 giugno 2014 la Grecia ha inviato una notifica di opposizione corredata di una dichiarazione di opposizione motivata. Nell'opposizione, fondata sull'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, si affermava che in parte della regione Tracia appartenente alla Grecia, la registrazione della denominazione «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) avrebbe pregiudicato il diritto dei produttori greci di utilizzare il nome geografico «Θράκη» (Tracia). Per diversi prodotti a base di carne è legittimamente utilizzata la designazione «Tracia» nelle denominazioni di vendita.
- (4) La Commissione ha esaminato l'opposizione della Grecia e l'ha ritenuta ricevibile ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Con lettera del 10 ottobre 2014 la Commissione ha pertanto invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (5) La Bulgaria e la Grecia hanno raggiunto un accordo, che è stato notificato alla Commissione il 5 maggio 2015.
- (6) Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e ad altre normative dell'UE, il contenuto dell'accordo concluso tra la Bulgaria e la Grecia può essere preso in considerazione.
- (7) Alla luce dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, al fine di distinguere i prodotti che condividono un nome analogo e onde evitare ogni rischio di indurre in errore il consumatore sulla provenienza del prodotto, la Bulgaria e la Grecia hanno convenuto che la denominazione «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) sia accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria».
- (8) Le parti hanno altresì convenuto che il presente regolamento contenga la precisazione secondo cui l'uso del nome geografico «Tracia» non deve essere riservato al «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya).
- (9) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la denominazione «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) dovrebbe essere accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria».

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 75 del 14.3.2014, pag. 16.